

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE CHE INTENDONO REALIZZARE O ADEGUARE IMMOBILI SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A FINALITA' SOCIALI

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Art.1 Soggetti beneficiari | 2 |
| Art.2 Tipologia d'intervento per la quale viene concesso il contributo | 2 |
| Art.3 Criteri di intervento e priorità..... | 2 |
| Art.4 Quantificazione del Contributo..... | 2 |
| Art.5 Modalità di presentazione delle richieste e loro valutazione ai fini dell'ammissione al contributo..... | 3 |
| Art.6 Esame delle domande | 3 |
| Art.7 Oneri a carico dell'aggiudicatario | 3 |
| Art.8 Regolamento per la gestione - rimando..... | 4 |
| Art.9 Modalità di erogazione del Contributo | 5 |
| Art.10 Verifiche e controlli del Comune | 6 |
| Art.11 Riacquisizione del Contributo | 7 |
| Domanda assegnazione contributo | 8 |
| Modello atto d'obbligo | 11 |

Art.1 Soggetti beneficiari

Persone ed Enti, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro nel settore sociale, culturale e sportivo. Sono espressamente esclusi dalle provvigioni di cui al presente regolamento tutte le formazioni sociali a carattere politico e sindacale.

Art.2 Tipologia d'intervento per la quale viene concesso il contributo

Il contributo viene concesso per la costruzione di immobili ubicati su terreni di proprietà Comunale, oppure per la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Il contributo è concesso altresì per opere di manutenzione in immobili di proprietà del Comune di Roccastrada - per importi di spesa di bassa entità, contenuti comunque entro la soglia contributiva di € 10.000. In tal caso esso si sostanzia nella fornitura dei materiali.

Tutti gli immobili che usufruiscono del contributo devono essere - oppure lo dovranno una volta ultimati - destinati ad attività al servizio del cittadino, la cui pubblica utilità appaia evidente e conclamata.

Art.3 Criteri di intervento e priorità

Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei progetti presentati agli obiettivi generali e criteri perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori e secondo le modalità stabiliti dal presente Regolamento. In particolare saranno accolti prioritariamente i progetti volti alla realizzazione di strutture a servizio delle sagre e feste paesane, delle attività sportive e ricreative, finalizzati al sostentamento del tessuto associativo ed a favorire la promozione del territorio.

Verrà altresì data priorità, laddove presenti, alle domande avanzate in primo luogo da associazioni regolarmente riconosciute, ed in secondo luogo da comitati.

Art.4 Quantificazione del Contributo

Il contributo può essere erogato fino ad un ammontare del 25% dei costi del progetto con un limite massimo di € 25.000, oltre alle agevolazioni consistenti nel mancato introito degli oneri di urbanizzazione - se dovuti - e di ogni ulteriore eventuale pagamento nei confronti dell'Ente (ivi incluso quanto dovuto per l'uso ed il possesso del terreno).

Unica eccezione permane il costo per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo (se previsto) disciplinante le modalità di realizzazione dell'intervento di progetto.

Art.5 Modalità di presentazione delle richieste e loro valutazione ai fini dell'ammissione al contributo

Le domande potranno essere avanzate in qualsiasi periodo dell'anno.

Il richiedente dovrà godere dei requisiti a contrarre con una pubblica amministrazione, che dovranno essere dichiarati nella domanda.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare se, per l'intervento che intende realizzare o per le attività ad esso connesse, già gode, oppure intende fare richiesta, di ulteriori benefici o contribuzione da parte di questo ente oppure di altri soggetti.

Le domande dovranno essere presentate secondo l'unito fac-simile, rendendo le dichiarazioni in esso contenute ed allegando quanto previsto.

Art.6 Esame delle domande

Le domande saranno esaminate da apposita commissione composta dal Sindaco o suo delegato, dal funzionario responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio e dal Funzionario responsabile del procedimento. La commissione accerta la regolarità formale delle istanze, avanza le eventuali richieste d'integrazione e chiarimenti e, laddove ne ricorrano le circostanze, sottopone le richieste all'esame preventivo del Collegio Ambientale, al fine di accertarne la compatibilità al vigente strumento urbanistico ed edilizio.

Al termine dell'esame, la Commissione sottopone le richieste di cui ha accertato la regolarità al giudizio della Giunta Municipale.

Qualora l'istanza risulti accolta il responsabile del procedimento provvederà a comunicare al richiedente l'esito della sua istanza, l'ammontare del contributo concessogli e le condizioni per l'accesso ad esso.

Art.7 Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà perfezionare la pratica sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico interessandone direttamente i competenti uffici comunali, espletando gli adempimenti connessi all'intervento proposto.

Inoltre per accedere al contributo dovrà sottoscrivere un atto d'obbligo (sul modello di quello allegato al presente regolamento) - mirante a garantire la corretta realizzazione dell'intervento approvato nei tempi per esso previsti, ed al contempo assicurare al soggetto realizzatore la futura titolarità dell'opera.

La mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo entro 6 mesi, prorogabili a 12 per motivata causa - comporta la riacquisizione del contributo ed il divieto ad edificare.

Qualora l'aggiudicatario del contributo non intenda assicurare direttamente la futura gestione di tutta o di parte dell'opera realizzata, dovrà individuare i soggetti futuri gestori nell'atto d'obbligo.

Pertanto la futura gestione dell'immobile dovrà rispecchiare fedelmente quella proposta nella richiesta di contributo approvata dalla Giunta Municipale.

Qualsiasi modifica inerente il soggetto gestore del progetto realizzato, oppure la sua realizzazione stessa, è subordinata ad approvazione da parte della Giunta Municipale. Il cui mancato accoglimento della proposta avanzata dal soggetto aggiudicatario condurrà alla revoca dell'assegnazione, qualora egli non desista dalla richiesta avanzata.

E' facoltà della Giunta Municipale prevedere per i progetti di manutenzione l'esenzione dal vincolo di contrarre l'atto d'obbligo.

Art.8 Regolamento per la gestione - rimando

Una volta ultimato il progetto verrà stipulato tra amministrazione comunale e il soggetto individuato nell'atto d'obbligo - o nelle successive modifiche approvate con deliberazione della Giunta Municipale - una convenzione che definisca le modalità di gestione dell'immobile realizzato:

Detta convenzione dovrà rispecchiare i contenuti dell'apposito regolamento per la gestione di quella specifica tipologia di immobile di proprietà comunale realizzato o mantenuto.

Elementi qualificanti saranno:

1. Gestione attuata da parte di soggetti senza scopo di lucro che ne assicurino la finalità pubblica;
2. Durata della convenzione (massimo 10 anni), modalità di rescissione anticipata e di rinnovo;
3. Vincolo di destinazione pubblica degli immobili con puntuale individuazione dell'uso al quale saranno adibiti per tutta la durata della convenzione;
4. Impossibilità di cessione dell'esercizio del possesso sull'immobile oggetto di contributo, senza preventiva autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
5. Definizione delle modalità di accesso all'immobile da parte di soggetti aventi i medesimi requisiti di quelli ammessi a presentare domanda ai sensi del presente regolamento. Dette modalità dovranno essere tali da garantire l'uso da parte di terzi del bene realizzato per un periodo congruo alla sua tipologia;
6. Regolamento d'uso e tariffario (adeguabile ogni tre anni);
7. Definizione degli obblighi di conservazione e delle condizioni manutentive minime che l'immobile dovrà sempre mantenere.

8. Modalità di acquisizione delle opere edificate da parte di questo Ente alla scadenza della convenzione¹.

9. Modalità di risoluzione delle controversie;

All'atto di convenzione dovrà essere allegato verbale con lo stato di consistenza dell'immobile.

Al momento dell'approvazione del progetto gli interventi manutentivi potranno essere esonerati - per espressa volontà dell'amministrazione - dall'obbligo di adozione della successiva convenzione.

Laddove l'amministrazione ritenga invece opportuno garantire il proprio investimento imponendo l'adozione di una nuova convenzione nonostante si sia già in vigore di una qualsiasi forma di accordo che regoli i rapporti tra amministrazione e il soggetto gestore dell'immobile interessato dall'intervento, la nuova convenzione sostituirà a pieno titolo ed interamente ogni precedente forma di accordo.

Tale condizione dovrà essere comunicata al soggetto proponente all'atto dell'approvazione della proposta, precisando i contenuti della nuova convenzione e dando ad esso la facoltà di ritirare la richiesta avanzata.

E' facoltà del soggetto proponente sottoporre all'amministrazione una proposta di convenzione che rispetti i contenuti sopra individuati. Essa, se approvata con deliberazione di giunta municipale, diventa vincolante per le parti. In tal caso una volta ultimato l'intervento il soggetto proponente e l'amministrazione comunale dovranno procedere alla sottoscrizione della convenzione per la gestione già approvata in via preliminare, salvo eventuali modifiche che raccolgano il parere positivo di entrambe le parti.

La mancata sottoscrizione della convenzione d'uso - ove prevista - comporta la riacquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di tutta la quota contributiva eventualmente già versata.

Art.9 Modalità di erogazione del Contributo

-
1. Si precisa che per tutta la durata della convenzione il soggetto gestore non avrà alcun onere finanziario nei confronti dell'Ente, neppure relativo all'area occupata - qualora il contributo approvato lo preveda, mentre la riacquisizione dell'intero immobile avverrà senza oneri per il Comune, ad eccezione di quelli relativi alla stipula del contratto;

Il contributo concesso sarà erogato su richiesta dell'aggiudicatario, solo successivamente alla stipula dell'atto d'obbligo unilaterale, in parte all'inizio della realizzazione del progetto, mediante la "mancata riscossione" da parte dell'Ente degli oneri di urbanizzazione - se dovuti - e di quant'altro di sua competenza, mentre il restante ammontare sarà erogato a consuntivo dopo la stipula della convenzione che disciplinerà l'uso dell'immobile realizzato. Alla conclusione dell'opera per la quale è stato concesso il contributo, il tecnico abilitato responsabile del cantiere dovrà presentare a questo Ente la dichiarazione di conformità - e/o di agibilità a seconda dei casi - alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica dell'intervento condotto, e contemporaneamente avanzare richiesta per l'erogazione della quota di contributo cui ancora non si è usufruito, presentando un apposito rendiconto a consuntivo che evidenzia che le spese preventivate sono state effettivamente sostenute. Una volta che la documentazione prodotta otterrà l'approvazione della commissione, sarà possibile procedere alla stipula della convenzione d'uso con i soggetti gestori individuati nell'atto d'obbligo, e successivamente procedere all'erogazione della parte restante del contributo

E' ammessa la richiesta dell'erogazione anticipata di una quota di contributo fino al 50% di quello concesso. Tale erogazione prescinde dall'obbligo di stipula della convenzione d'uso. La mancata, errata, oppure incompleta e non sanabile presentazione del resoconto comporterà l'impossibilità a procedere all'erogazione del contributo e la sua conseguente riacquisizione da parte dell'Ente.

Per le opere manutentive per le quali non è prevista la stipula di un atto d'obbligo, il soggetto aggiudicatario procederà ad acquistare il materiale dalla ditta fornitrice di Questo Ente - selezionata con apposito bando ad evidenza pubblica - alle condizioni praticate al Comune.

Le fatture saranno emesse a 120 gg. ed intestate al soggetto aggiudicatario, ma qualora l'intervento sia concluso entro il termine di scadenza delle fatture stesse, il Comune - previa verifica dell'intervento effettuato - procederà direttamente alla loro liquidazione. Anche in difetto del completamento del progetto sarà possibile pervenire alla liquidazione di alcune singole fatture, solo se relative a parti ben distinte dell'intervento già ultimate (es.: impianto elettrico, pavimentazione, ecc.) e qualora tecnici comunali constatino l'avvenuta posa in opera dei materiali acquistati.

Art.10 Verifiche e controlli del Comune

Il comune si riserva la facoltà di sottoporre a verifica gli atti predisposti dal tecnico direttore di cantiere, sia mediante sopralluoghi sia attraverso la richiesta di copia della

documentazione comprovante l'attività svolta. La mancata e ingiustificata ottemperanza in tempi celeri alle richieste avanzate dall'Ente comporterà, a suo insindacabile giudizio, la revoca del contributo.

Art.11 Riacquisizione del Contributo

Oltre che nei casi di cui ai punti precedenti, il mancato utilizzo del contributo concesso per non aver effettuato l'intervento previsto comporta la riacquisizione del contributo stesso da parte dell'Ente. Tale caso si concretizza qualora non si rispetti - senza motivata giustificazione - la tempistica prevista nella relazione presentata in allegato alla domanda per l'approvazione del progetto.

In tal caso si procederà - previa ingiunzione a concludere il progetto entro un congruo lasso di tempo - alla revoca del contributo assegnato.

E' discrezione dell'amministrazione richiedere l'eventuale ripristino delle aree su cui si è iniziato ma non ultimato un progetto (in tal caso gli oneri saranno posti in capo all'aggiudicatario del contributo), oppure procedere e all'acquisizione gratuita di quanto parzialmente edificato.